



COMUNE DI SIENA

Settore Finanziario

REGOLAMENTO DEI BOTTINI COMUNALI

Adottato con deliberazione del C.C. n. 265 del 16.11.1999

Art. 1

- GENERALITA' -

1. Il Comune di Siena, sino dall'epoca della costruzione dei principali Bottini Comunali, esercita in economia il servizio di distribuzione dell'acqua dai medesimi addotta alla Città.

Art. 2

- CONCESSIONE -

1. E' fatto divieto di fare uso di acqua proveniente dai Bottini Comunali senza specifica concessione comunale, che sarà rilasciata dal competente Servizio, su richiesta dell'interessato.
2. Il Comune si riserva comunque l'uso della predetta acqua per le proprie finalità.

Art. 3

- DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE -

1. I proprietari od usufruttuari di fondi ed immobili che intendono far uso dell'acqua proveniente dai bottini comunali devono inoltrare domanda, in carta legale, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, domanda debitamente sottoscritta dal richiedente o da un suo rappresentante munito di procura speciale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, le modalità d'uso, il numero dei dadi (intesi quali unità di misura della portata giornaliera) per cui si intende ottenere la concessione, oltre all'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e quelle che in futuro possano essere deliberate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 4

- CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE -

1. L'atto di concessione rilasciato dal Dirigente del Servizio competente deve contenere: - il nominativo e le generalità complete del concessionario, l'indicazione dell'immobile per il quale viene concessa l'erogazione di acqua, le modalità d'uso e le altre condizioni alle quali l'Amministrazione intende subordinare la concessione.

2. Il Dirigente del Servizio competente dovrà esprimersi in ordine al rilascio od al diniego della concessione di norma entro 90 (novanta) gg. dalla domanda.
3. Nell'ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o carente o comunque non conforme a quanto previsto per il rilascio della concessione, il termine di cui al precedente comma rimane sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto ad integrazione della domanda stessa.
4. Nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'integrazione entro il termine assegnatogli, tale inerzia sarà intesa come rinuncia e la relativa domanda sarà archiviata.

Art. 5

- DURATA DELLA CONCESSIONE -

1. La concessione, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data del rilascio, rinnovabile tacitamente per un unico ed uguale periodo, a meno che il Comune od il concessionario non abbiano dato disdetta almeno un mese prima della scadenza, mediante Raccomandata A.R. o, limitatamente al concessionario, anche mediante deposito della stessa disdetta, presso l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

1. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni espressamente indicate nel presente Regolamento oltreché nell'atto di concessione.
2. Il concessionario è obbligato a fare uso dell'acqua proveniente dai bottini comunali solo con le modalità indicate nell'atto di concessione e, comunque, mai per uso potabile.
3. Il concessionario è, altresì, obbligato al versamento del canone, che dovrà essere effettuato secondo i termini e le modalità stabiliti all'art.15 del presente regolamento.
4. E' vietato al concessionario di rifornire con l'acqua a lui concessa, altri immobili o fondi o locali in genere, anche di sua proprietà, non compresi nella concessione, senza preventiva autorizzazione del Servizio competente.

Art. 7

- SUBENTRO NELLA CONCESSIONE -

1. Il provvedimento di concessione ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
2. Qualora nel corso della concessione sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto di concessione si riferisce, sia per atto inter vivos sia mortis causa, il concessionario o l'avente causa dovranno dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale mentre il subentrante dovrà effettuare la voltura della relativa concessione entro gg. 60 (sessanta) dalla data di trasferimento di detta titolarità.
3. Per quanto riguarda i termini da rispettare per il rilascio della concessione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto nell'art. 4.
4. Resta inteso che, fino al perfezionamento dell'atto di voltura per gli atti inter vivos, il precedente concessionario sarà obbligato solidalmente con il soggetto subentrante all'osservanza degli obblighi previsti nell'atto di concessione.

Art. 8

- NORMA TRANSITORIA -

1. Le concessioni rilasciate anticipatamente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovabili per la durata di anni cinque decorrenti dall'1/01/2000 a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone salvo la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

Art. 9

- RINUNCIA -

1. Il concessionario che non abbia più interesse all'uso dell'acqua, così come indicato nell'atto di concessione può rinunciare, con apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune entro il 31 dicembre dell'anno in corso con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti a partire dal successivo anno solare.

1. E' piena facoltà del Comune di far ispezionare, in qualunque momento, gli impianti di ciascun utente, relativi all'utilizzazione dell'acqua concessa.
2. Qualora fosse constatato che tale utilizzazione non venga realizzata secondo le norme regolamentari, sarà conseguentemente sospesa l'erogazione finché le prescrizioni stesse non saranno pienamente adempiute.

Art. 18

- RINVIO -

1. Per quanto concerne la transizione sulla moneta unica europea (euro), si fa espresso rinvio all'art. 17 del Regolamento delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 22.11.1998.

Art. 19

- BOLLI E TASSE -

1. Le spese dei bolli relative al rilascio dell'atto di concessione nonché ogni altro ed eventuale onere afferente la fornitura dell'acqua saranno a carico del concessionario.

Art. 20

- DISPOSIZIONI FINALI -

1. Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con specifico atto deliberativo e per ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 27.06.1995, entra in vigore dall'1.01.2000.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.